



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2024

Deliberazione 1/2024/INPR



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2024

Gennaio 2024



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente - relatore
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario

riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come integrato dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 3, comma 60, della l. 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e, in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di

conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO il regolamento per l'esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1 del 17 dicembre 2004, dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1 del 6 giugno 2011;

TENUTO presente che le funzioni attribuite alle Sezioni regionali comprendono attualmente un complesso di attività, delle quali, tra le altre:

a) alcune obbligatorie come, peraltro, quelle relative al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, alle verifiche da operarsi nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e a quelle nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale;

b) alcune riconducibili a scelte programmatiche adottate su base generale o locale;

c) altre determinabili solo in ragione dell'attività o della richiesta dell'amministrazione controllata, come quelle relative ai controlli di legittimità su atti emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato o all'esercizio della funzione consultiva svolta a richiesta degli enti territoriali;

VISTA la *"Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2024"* delle Sezioni Riunite in sede di controllo, approvata con deliberazione n. 37/SSRRCO/INPR/23 assunta nell'adunanza del 18 dicembre 2023;

VISTO il *"Programma delle attività per l'anno 2024"* della Sezione delle Autonomie", approvato con deliberazione n. 3/2024/SEZAUT/INPR, assunta nell'adunanza del 18 gennaio 2024;

VISTO il *"Quadro programmatico per l'anno 2024"* del Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, approvato con deliberazione n. 1/2024 assunta nell'adunanza del 16 gennaio 2024;

Considerato che la vastità dei compiti attribuiti, pur considerando la definizione della programmazione generale da parte della Sezione delle Autonomie, rende in ogni caso

necessario contemperare gli obiettivi programmatici con le limitate risorse a disposizione e che, comunque, gran parte delle funzioni di controllo intestate alla Sezione regionale hanno carattere obbligatorio per previsione legislativa;

VISTA l'Ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per l'adunanza odierna;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, riunita mediante collegamento telematico il relatore, Presidente Antonello Colosimo;

PREMESSA

È noto che la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"* disciplina, tra le altre, le modalità di esercizio delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti.

Più precisamente, l'art. 3, ai commi 4 e 5, stabilisce che le Sezioni regionali di controllo approvano annualmente i propri programmi delle relative attività, tenendo conto dei criteri stabiliti dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

Conseguentemente è intervenuta la deliberazione n. 37/SSRRCO/INPR/2023 - depositata il 21 dicembre 2023 - che ha fornito criteri di riferimento per le Sezioni regionali di controllo dei quali tener conto ai fini della presente programmazione.

Sono altresì attribuite dall'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* specifiche competenze alla Corte dei conti e alle Sezioni Regionali di controllo tese ad assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni relative al coordinamento della finanza pubblica mediante la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti di autonomia locale e territoriale, sia in relazione al Patto di stabilità interno e a vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In tal senso si richiamano le disposizioni rafforzative contenute nel d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012.

CONTESTO

Gli effetti sul conto economico nazionale hanno determinato un peggioramento dei già fragili equilibri finanziari anche per il costante aumento del costo del denaro deliberato dalla BCE, al fine di fronteggiare l'inflazione, che ha raggiunto, da ultimo il 4,5%.

Il costo del denaro, sulla base di alti tassi da parte della BCE, rende complicato il quadro finanziario e la definizione di piani e programmi pubblici.

Da ultimo, ma non ultimo, il ripristino del Patto di stabilità e crescita, sospeso durante il

periodo pandemico, pone obblighi agli Stati fortemente indebitati, di assicurare il rispetto, progressivamente, di limiti al deficit di bilancio e al debito pubblico per evitare squilibri eccessivi e promuovere la sostenibilità economica.

Nel frattempo, resta fermo l'impegno dell'Italia alla piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il quale, allo stato è già stata liquidata la quarta rata pari a 16,5 miliardi di euro, per un totale di risorse ottenute finora dall'Italia di circa 102 miliardi di euro, corrispondenti a più della metà del finanziamento complessivo di 194,3 miliardi di euro.

Il costo della bolletta energetica ha mantenuto, sebbene con alcune favorevoli oscillazioni derivanti dalla sottoscrizione di contratti di approvvigionamento del gas con Paesi del Maghreb, un peso considerevole sia per lo Stato, che per le famiglie.

Anche i traffici commerciali marittimi sono fortemente vulnerati da continue incursioni di ribelli nell'area del Canale di Suez rendendo pressoché difficile l'attraversamento da parte delle navi mercantili con gravi ripercussioni non solo sull'approvvigionamento commerciale, ma anche dando vita a nuovi, possibili rialzi del costo energetico nonché aumenti d'inflazione. E anche la legge di bilancio approvata dal Parlamento contiene uno sfioramento del deficit del 3,6%, con circa 20 miliardi di ulteriore indebitamento.

Di conseguenza le politiche pubbliche affidate alle Regioni, Province e Comuni hanno risentito di una contrazione su alcuni stanziamenti proprio in relazione ad un indebitamento che può esporre il Paese a rischi sui mercati internazionali.

In conseguenza di ciò, le politiche regionali non possono non riceverne effetti particolarmente gravosi, sia per la riduzione di alcuni trasferimenti di risorse, sia per il prevedibile ricorso a misure di fiscalità territoriale.

Ciononostante, dovranno essere assicurati i servizi ed esercitate le funzioni costituzionalmente attribuite che la Sezione verificherà nel corso delle proprie attività di controllo.

Nondimeno occorrerà utilizzare al meglio e, interamente, le risorse del PNRR che risultano essere, allo stato, le fonti finanziarie più corpose cui ricorrere.

PERIMETRO

L'esercizio delle funzioni di controllo e referto poste in capo alle Sezioni regionali prevede la definizione del Programma dei controlli la cui delibera deve esser trasmessa al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai

Sindaci dei Comuni della regione, ai Consigli provinciali e ai Presidenti delle Province della regione, ai Presidenti e ai Direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della regione.

Lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e referto deve anche prevedere l'esercizio delle richiamate funzioni, da parte della Sezione regionale, relative al controllo in corso d'esercizio, sull'attuazione dei piani, programmi e progetti di sostegno e rilancio dell'economia affidati all'azione delle Regioni, Province autonome ovvero di altri enti e/o organi operanti esclusivamente in ambito territoriale¹, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101².

Inoltre, la gestione efficiente e la *governance* delle partecipazioni pubbliche è destinataria di una specifica disciplina contenuta nel Testo unico delle società pubbliche e adottata con il d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 che ha assegnato alla Corte dei conti ulteriori funzioni.

Conseguentemente la Sezione regionale, nel proprio ambito territoriale, dovrà pronunciarsi esaminando gli atti della Regione e degli Enti Locali nonché dei loro enti strumentali, delle Università e delle altre istituzioni pubbliche dotate di autonomia e aventi sede nella Regione con particolare riguardo alle delibere istitutive di società partecipate pubbliche o di acquisto di partecipazioni sia relativamente all'obbligo motivazionale, cui le Amministrazioni sono tenute, sia alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Relativamente all'esame delle azioni poste in essere dai Comuni e da altri enti destinatari dei finanziamenti per l'effettuazione degli interventi previsti dal PNRR, la Sezione effettuerà il monitoraggio dello stato di avanzamento delle relative attività, anche in base alle indicazioni che saranno fornite in tal senso dalle Sezioni centrali, al fine di assicurare la richiesta

¹ Deliberazione Consiglio di Presidenza 10 novembre 2021, n. 272, che istituisce il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato e ne regola le modalità di svolgimento.

² Cfr. art. 22, comma 1, del d.l. n. 76/2020, modificato dall'art. 1, comma 12-quinquies, del d.l. n. 44/2023 come convertito dalla legge n. 74/2023.

omogeneità e confrontabilità delle informazioni³.

È inoltre intendimento della Sezione effettuare indagini di controllo sulla gestione come indicato espressamente dalle Sezioni Riunite in sede di controllo⁴ con riguardo alla relativa attività di controllo in ambito territoriale.

In particolare, tali indagini interesseranno il Servizio Sanitario Regionale e, in dettaglio, *“L’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale e le azioni per la riduzione delle liste di attesa”* e il patrimonio immobiliare degli enti destinatari delle funzioni di controllo di questa Corte, al fine di approfondire *“L’amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria”*.

Naturalmente rimangono confermate tutte le attività di controllo tipizzate e svolte annualmente dalla Sezione, come dettagliatamente indicate nello specifico paragrafo.

Infine, ulteriori indagini potranno esser deliberate, integrando la presente programmazione qualora la pianta organica relativa al personale di magistratura di questa Sezione sia regolarmente ripristinata giacché, allo stato, è messo a serio rischio anche il compimento delle indagini quivi previste.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l’Umbria

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, relativo al programma dell’attività di controllo per l’anno 2024 della Sezione regionale di controllo per l’Umbria.

Il Presidente provvederà, con proprio provvedimento, a designare i magistrati istruttori delle singole analisi e indagini programmate per il 2024 e dei singoli aspetti della gestione che saranno oggetto di esame in sede di parificazione del rendiconto regionale.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, avuto riguardo alle singole analisi previste e indagini programmate, sia trasmessa solo in formato elettronico:

³ Cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/SEZAUT/INPR “Programma delle attività per l’anno 2024”.


⁴ Cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 37/SSRRCO/INPR/2023 “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024”.

- al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria;
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Umbria;
- ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Umbria;
- ai Consigli provinciali e ai Presidenti delle Province dell'Umbria;
- ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) e delle Aziende Ospedaliere della Regione Umbria;

che, ai fini di trasmissione ai restanti enti interessati, si provveda mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Presidente relatore
Antonello Colosimo



Depositata il 24 gennaio 2024

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani



Allegato alla deliberazione n. 1/2024/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2024

Il presente documento reca il programma dell'attività di controllo della Sezione regionale di controllo per l'Umbria per l'anno 2024.

Di seguito sono individuate le tipologie di controllo e le altre attività che impegneranno la Sezione, secondo la tempistica indicata, nel corso dell'anno 2024.

FUNZIONI ATTRIBUITE EX LEGE ALLE SEZIONI REGIONALI

1. Controlli di regolarità amministrativa-contabile e altre verifiche previste da specifiche disposizioni di legge.

1.1 Attività di controllo nei confronti della Regione Umbria.

1.1.1 Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012, modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a, n. 1, del d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 116/2014).

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso dell'anno 2023.

L'attività sarà completata entro il 30 giugno 2024.

1.1.2 Giudizio di parificazione del rendiconto generale e predisposizione della relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012).

Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale riguarderà l'esercizio finanziario 2023 e, per effetto del richiamo agli articoli 39, 40 e 41 del T.U. n. 1214 del 1934, dovrà essere adottato con le formalità della giurisdizione contenziosa e con l'intervento del Procuratore regionale.

1.1.3 Esame della relazione del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012, come sostituito dall'art. 33, comma 2, lett. a, n. 2, del d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 116/2014).

Nel 2024 la Sezione svolgerà la verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni della Regione Umbria nell'ambito delle verifiche connesse al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023 di cui al punto 1.1.2.

1.1.4 Esame del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato dalla Regione (art. 20, d. lgs. n. 175/2016).

Nel 2024 la Sezione esaminerà il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottato dalla Regione Umbria nel 2023, nell'ambito delle verifiche connesse al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023 di cui al punto 1.1.2.

1.1.5 Controllo sul consolidamento dei conti della Regione.

Nel 2024 la Sezione svolgerà il controllo sul consolidato 2022 della Regione, nell'ambito delle verifiche connesse al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023 di cui al punto 1.1.2.

1.1.6 Esame del bilancio di previsione e del rendiconto della Regione Umbria (dall'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 1, comma 166, l. n. 266/2005)

Nel 2024 la Sezione svolgerà il controllo sul rendiconto 2023 e sul bilancio di previsione 2023-2025 della Regione a norma dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, co. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nell'ambito delle verifiche connesse al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023 di cui al punto 1.1.2.

1.1.7 Monitoraggio degli interventi previsti dal PNRR

Nel 2024 la Sezione, in aderenza alle indicazioni delle Sezioni centrali, effettuerà il monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegnate alla Regione, al fine di corrispondere agli obblighi di referto cui la Corte dei conti è tenuta nei confronti del Parlamento.

1.2 Attività di controllo nei confronti degli Enti Locali.

1.2.1 Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (art. 1, comma 166, l. n. 266/2005; art 148-bis, TUEL).

L'attività di controllo svolta dalla Sezione sulle relazioni-questionario, sui bilanci di previsione e sui rendiconti trasmessi dagli Organi di revisione degli enti, a norma dell'articolo 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, nel 2024 verrà svolta su base selettiva, con prioritario riguardo agli Enti in anticipazione di tesoreria *ex art. 222 TUEL*.

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

1.2.2. Controllo sulla revisione della spesa (art. 6 d.l. n. 174/2012).

Nel 2024 la Sezione svolgerà il controllo sulla razionalizzazione della spesa nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 1.2.1.

1.2.3. Controlli sul consolidamento dei conti degli enti locali.

Nel 2024 la Sezione svolgerà il controllo sul consolidamento degli enti locali nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 1.2.1.

1.2.4 Esame delle deliberazioni di ricorso al piano di riequilibrio finanziario (art. 243-bis TUEL), dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale approvati e delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani approvati negli anni precedenti (art. 243-quater TUEL).

L'attività di controllo svolta dalla Sezione riguarderà:

- a) le deliberazioni di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dagli enti in condizioni di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, non superabili con le misure previste dagli artt. 193 e 194 TUEL (art. 243-bis TUEL);
- b) i piani di riequilibrio finanziario pluriennale approvati dagli enti nel corso dell'anno, al fine della adozione da parte della Sezione della deliberazione sull'approvazione o sul diniego degli stessi (art. 243-quater, comma 3, TUEL);
- c) l'attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale approvati dagli enti nel corso dei precedenti anni, sulla base delle relazioni semestrali trasmesse alla Sezione dagli organi di revisione (art. 243-quater, comma 6, TUEL).

1.2.5 Esame delle relazioni annuali dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e dei Presidenti delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni (art. 148, TUEL).

L'attività di controllo sarà svolta dalla Sezione sulle relazioni annuali dei Sindaci, a norma dell'articolo 148 TUEL.

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

1.2.6 Esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2022 dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Umbria (art. 20, d. lgs. n. 175/2016).

La Sezione effettuerà l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2023 dagli Enti Locali aventi sede in Umbria, con popolazione superiore ai tremila abitanti, mediante rilascio di singole deliberazioni, adottando previamente un criterio di selezione degli enti da esaminare.

1.2.7 Controllo sulle relazioni di fine mandato presentate dai Sindaci dei Comuni ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011.

La Sezione svolgerà il controllo sulle relazioni di fine mandato relativamente agli enti nei quali si terranno le elezioni nell'anno 2024.

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

1.2.8 Monitoraggio degli interventi previsti dal PNRR

Nel 2024 la Sezione, in aderenza alle indicazioni delle Sezioni centrali, effettuerà il monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegnate agli Enti Locali, al fine di corrispondere agli obblighi di referto cui la Corte dei conti è tenuta nei confronti del Parlamento.

1.2.9 Attività di controllo sui consuntivi delle spese sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali, da svolgere ai sensi della legge l. n. 96/2012.

Lo svolgimento dell'attività di controllo sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali, ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, comporterà, nel 2024, l'esame, ad opera dell'apposito collegio da ricostituirsi all'interno della Sezione, delle spese elettorali relativamente agli enti individuati dalla legge nei quali si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli.

L'attività sarà completata nei termini previsti dalla disciplina di riferimento.

1.3 Altre attività di controllo previste da specifiche disposizioni.

1.3.1 Esame dei conti degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012; art. 1, comma 170, l. n. 266/2005).

La Sezione esaminerà le relazioni dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale (AUSL, Aziende ospedaliere).

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

1.3.2 Controllo successivo sui rendiconti amministrativi.

Il controllo successivo sui rendiconti attribuito a questa Sezione da disposizioni normative e, in particolare, dal d.p.r. 20 aprile 1994 nonché dall'art. 2, commi 2-quinquies e 2-octies, del d. l. n. 225/2010 ovvero dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ora refluato nell'art. 27 del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, sarà espletato su base selettiva a norma dell'art. 60, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Attività di controllo della Sezione ricorrenti e non assoggettabili a programmazione.

2.1 Pareri richiesti sulle materie di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l. n. 131/2003.

La Sezione svolgerà la propria attività consultiva in relazione alle richieste di parere avanzate dal Presidente della Regione, dal Presidente del Consiglio per le Autonomie locali, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni dell'Umbria, nonché dai presidenti delle Unioni di Comuni per quanto attiene alle funzioni ad essi assegnati.

2.2 Pareri/controllo degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazione diretta o indiretta (art. 5, comma 3, d. lgs. n. 175/2016) adottati dagli enti territoriali della regione Umbria.

La Sezione svolgerà l'attività di controllo di propria competenza sugli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazione diretta o indiretta, pervenuti ex art. 5, comma 3, TUSP, dagli Enti Locali, nonché dai loro enti strumentali, dalle università o dalle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione.

L'attività sarà completata entro il termine normativamente previsto.

2.3 Pareri ex art. 46 della legge n. 238 del 2021.

La Sezione renderà i pareri che dovessero essere richiesti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, secondo periodo, l. n. 238 del 2021, da parte Comuni, delle Province e della Regione, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziato dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR.

2.4 Controllo preventivo di legittimità sugli atti degli uffici delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Umbria ai sensi dell'art. 3 della l. n. 20/1994. Controllo successivo di legittimità sugli atti ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 123/2011.

La Sezione eserciterà il controllo di legittimità ai sensi delle disposizioni vigenti in relazione agli atti trasmessi dagli uffici delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Umbria. Eserciterà, altresì, il controllo successivo sugli atti trasmessi dalle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 123 del 2011.

INDAGINI SULLA GESTIONE DI POLITICHE REGIONALI

3. Indagini programmate

3.1 Indagine su "L'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale e le azioni per la riduzione delle liste di attesa".

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

3.2 Indagine su "L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria".

L'attività sarà completata entro il 31 dicembre 2024.

